

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 7 marzo 2019, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del senatore Petrocelli:*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

*a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;

*b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere

dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

*a)* dall’articolo 22 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

*b)* dall’articolo 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a)*, relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nonché del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE